Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64º anno

4 marzo 2021

Sommario

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/287]** 1

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 174/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/288]** 3

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 175/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/289]** 4

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 176/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/290]** 6

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 177/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/291]** 8

★ **Decisione del comitato misto SEE n. 178/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/292]** 9

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 179/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/293]** 11

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/294]** 13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 181/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/295]** 14

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/296]** 16

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 183/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/297]** 18

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/298]** 19

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 185/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/299]** 21

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/300]** 22

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 187/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/301]** 23

★ **Decisione del comitato misto SEE n. 188/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/302]** 24

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 189/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/303]** 25

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/304]** 26

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 191/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/305]** 27

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 192/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/306]** 28

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 193/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2021/307]** 29

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 194/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2021/308]** 30

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 195/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2021/309]** 31

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 196/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2021/310]** 33

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 197/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/311]** 35

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/312]** 36

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 199/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/313]** 38

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 200/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/314]** 39

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 201/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/315]** 40

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 202/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/316]** 41

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 203/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/317]** 42

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 204/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/318]** 43

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 205/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2021/319]** 44

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 206/2018, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2021/320]** 46

★ **La Decisione del Comitato misto SEE N. 207/2018 del 21 settembre 2018** 47

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 173/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/287]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che estende alle carni derivate da polli da ingrasso (*Gallus gallus*) destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti la *Salmonella spp*. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 17a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione) della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il seguente punto:

«17b. **32018 R 0307**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che estende alle carni derivate da polli da ingrasso (*Gallus gallus*) destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti la *Salmonella spp*. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 5).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

([1]) GU L 60 del 2.3.2018, pag. 5.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 174/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/288]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 41 (Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0829**: Regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, del 15 febbraio 2018 (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 8).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/829 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 140 del 6.6.2018, pag. 8.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 175/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/289]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ([1]).

(2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54bb [Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 2329**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 della Commissione, del 14 dicembre 2017 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 29).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 333 del 15.12.2017, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 176/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/290]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/677 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in determinate categorie di alimenti ([1]) .

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/678 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti ([2]) .

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/681 della Commissione, del 4 maggio 2018, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) ([3]) .

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/682 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle salse emulsionate ([4]).

(5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i trattini seguenti:

«— **32018 R 0677**: Regolamento (UE) 2018/677 della Commissione, del 3 maggio 2018 (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 10);

— **32018 R 0682**: Regolamento (UE) 2018/682 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 116 del 7.5.2018, pag. 5).»;

([1]) GU L 114 del 4.5.2018, pag. 10.
([2]) GU L 114 del 4.5.2018, pag. 13.
([3]) GU L 116 del 7.5.2018, pag. 1.
([4]) GU L 116 del 7.5.2018, pag. 5.

2. al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il trattino seguente:

   «— **32018 R 0678**: Regolamento (UE) 2018/678 della Commissione, del 3 maggio 2018 (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 13).»;

3. al punto 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] è aggiunto il trattino seguente:

   «— **32018 R 0681**: Regolamento (UE) 2018/681 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 116 del 7.5.2018, pag. 1).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2018/677, (UE) 2018/678, (UE) 2018/681 e (UE) 2019/682 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 177/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/291]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [1].

(2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 55 (Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0831**: Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 giugno 2018 (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 35).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/831 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

[1] GU L 140 del 6.6.2018, pag. 35.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 178/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/292]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/456 della Commissione, del 19 marzo 2018, sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ([1]).

(2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 124c (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«124d. **32018 R 0456**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/456 della Commissione, del 19 marzo 2018, sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 77 del 20.3.2018, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/456 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 77 del 20.3.2018, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 179/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/293]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/199 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ([1]).

(2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 134 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/469 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«135. **32018 R 0199**: Regolamento (UE) 2018/199 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 38 del 10.2.2018, pag. 9).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/199 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 38 del 10.2.2018, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 180/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/294]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/669 della Commissione, del 16 aprile 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ([1]).

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zze [Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0669**: Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione, del 16 aprile 2018 (GU L 115 del 4.5.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/669 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 115 del 4.5.2018, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 181/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/295]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/622 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzh [Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12zzzzzi. **32018 D 0622**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/622 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 80).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/622 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 102 del 23.4.2018, pag. 80.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 182/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/296]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/614 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva l'azossistrobina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 ([3]).

(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzi (Decisione di esecuzione (UE) 2018/622 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzzj. **32018 R 0613**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 1).

12zzzzzk. **32018 R 0614**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/614 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva l'azossistrobina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 5).

12zzzzzl. **32018 D 0619**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 21).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/613 e (UE) 2018/614 e della decisione di esecuzione (UE) 2018/619 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

([1]) GU L 102 del 23.4.2018, pag. 1.
([2]) GU L 102 del 23.4.2018, pag. 5.
([3]) GU L 102 del 23.4.2018, pag. 21.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 183/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/297]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino ([1]), rettificato dalla GU L 111 del 2.5.2018, pag. 10.

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0605**: Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018 (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33), rettificato dalla GU L 111 del 2.5.2018, pag. 10.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/605, rettificato dalla GU L 111 del 2.5.2018, pag. 10, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 184/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/298]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/291 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenthrin ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/296 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis* in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/309 della Commissione, del 1° marzo 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propineb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([3]).

(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1) al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«- **32018 R 0291**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/291 della Commissione, del 26 febbraio 2018 (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 30),

- **32018 R 0309**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/309 della Commissione, del 1° marzo 2018 (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 16).»;

2) Dopo il punto 13zzzzzzzzn [Regolamento di esecuzione (UE) 2018/113 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzzzo. **32018 R 0296**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/296 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis* in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 31).

13zzzzzzzzp. **32018 R 0309**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/309 della Commissione, del 1° marzo 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propineb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 16).».

([1]) GU L 55 del 27.2.2018, pag. 30.
([2]) GU L 56 del 28.2.2018, pag. 31.
([3]) GU L 60 del 2.3.2018, pag. 16.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/291, (UE) 2018/296 e (UE) 2018/309 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 185/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/299]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0524**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo 2018 (GU L 88 del 4.4.2018, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 88 del 4.4.2018, pag. 4.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 186/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/300]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/676 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rettifica il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13d (Regolamento (CE) n. 546/2011 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32018 R 0676**: Regolamento (UE) 2018/676 della Commissione, del 3 maggio 2018 (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 8).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/676 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 114 del 4.5.2018, pag. 8.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 187/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/301]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/885 della Commissione, del 20 giugno 2018, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici. ([1])

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a [Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— 32018 R 0885: Regolamento (UE) 2018/885 della Commissione, del 20 giugno 2018 GU L 158 del 21.6.2018, pag. 1.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/885 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 158 del 21.6.2018, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 188/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/302]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/978 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ([1]),, rettificato dalla GU L 183 del 19.7.2018, pag. 27.

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0978**: Regolamento (UE) 2018/978 della Commissione, del 9 luglio 2018 (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 3), rettificato dalla GU L 183 del 19.7.2018, pag. 27.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/978, rettificato dalla GU L 183 del 19.7.2018, pag. 27, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 176 del 12.7.2018, pag. 3.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 189/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/303]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2018/779 della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. ([1])

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zzl (Regolamento delegato (UE) 2017/1475 della Commissione) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1zzm. **32018 D 0779**: Decisione delegata (UE) 2018/779 della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 29.5.2018, pag. 23).»

Articolo 2

Il testo della decisione delegata (UE) 2018/779 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 131 del 29.5.2018, pag. 23.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 190/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/304]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 L 0725**: Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, del 16 maggio 2018 (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 29).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2018/725 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 122 del 17.5.2018, pag. 29.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 191/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/305]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione (UE) 2017/1936 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativa a misure immediate volte a prevenire l'uso improprio dei precursori di esplosivi ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6 (Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIX dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«*ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO*

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

1. **32017 H 1936**: Raccomandazione (UE) 2017/1936 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativa a misure immediate volte a prevenire l'uso improprio dei precursori di esplosivi (GU L 273 del 24.10.2017, pag. 12).»

Articolo 2

Il testo della raccomandazione (UE) 2017/1936 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 273 del 24.10.2017, pag. 12.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 192/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/306]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione, del 24 aprile 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1w (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32018 R 0633**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione, del 24 aprile 2018 (GU L 105 del 25.4.2018, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 62/2018 del 23 marzo 2018 ([2]).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 105 del 25.4.2018, pag. 6.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
([2]) GU L 26 del 30.1.2020, pag. 50.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 193/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2021/307]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/637 della Commissione, del 20 aprile 2018, che modifica la decisione 2009/766/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità per quanto riguarda le condizioni tecniche per l'Internet delle cose [1].

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Decisione 2009/766/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 D 0637**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/637 della Commissione, del 20 aprile 2018 (GU L 105 del 25.4.2018, pag. 27).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/637 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

[1] GU L 105 del 25.4.2018, pag. 27.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 194/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2021/308]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1427-1 452 MHz e 1492-1 517 MHz ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 5czk [Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione] dell'allegato XI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32018 D 0661**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione, del 26 aprile 2018 (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 127).».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/661 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 110 del 30.4.2018, pag. 127.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 195/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2021/309]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 5a (Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

   «, modificata da:

   — **32018 R 0674**: Regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione, del 17 novembre 2017 (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 1).»

2. Dopo il punto 5a (Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

   «5b. **32018 R 0674**: Regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/674 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 23/2018 del 9 febbraio 2018 ([2]).

([1]) GU L 114 del 4.5.2018, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
([2]) GU L 323 del 12.12.2019, pag. 47.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 196/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2021/310]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 ([1]).

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, ([2]) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione ([3]) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione ([4]), che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(3) Alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 derivano da disposizioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) che si applicano solo alla regione EUR (europea) dell'ICAO, di cui l'Islanda non fa parte a causa della sua posizione geografica.

(4) Alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 si riferiscono a regolamenti UE il cui ambito di applicazione è limitato alle regioni EUR (europea) e AFI (africana) dell'ICAO, e che non possono essere applicati all'Islanda.

(5) Trovandosi nella regione NAT (nordatlantica) dell'ICAO, l'Islanda è tenuta a conformarsi alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT.

(6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1) dopo il punto 66xf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione] è inserito quanto segue:

«66xg. **32017 R 0373**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come in appresso:

a) i riferimenti alle disposizioni dell'ICAO applicabili alla regione ICAO EUR contenuti nel regolamento e nei metodi accettabili di rispondenza (AMC)/nel materiale esplicativo (GM) non vanno intesi come un requisito per l'Islanda qualora l'Islanda si conformi alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT. Le disposizioni ICAO NAT possono essere considerate AMC e GM per l'Islanda;

([1]) GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1.
([2]) GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5.
([3]) GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15.
([4]) GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23.

b) i riferimenti, contenuti nel regolamento, a regolamenti europei il cui ambito di applicazione è limitato alle regioni EUR/AFI dell'ICAO non vanno intesi come un requisito per l'Islanda, a meno che l'Islanda non abbia indicato esplicitamente che i regolamenti in questione le si applicano. In alternativa, si applicano i regolamenti nazionali o le disposizioni applicabili dell'ICAO;

c) i metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) non dovrebbero essere necessari nei casi in cui l'Islanda si conforma alle disposizioni regionali integrative ICAO NAT;

d) al punto ATM/ANS.AR.A.025 dell'allegato II, alla lettera b), le parole ", all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "agli Stati membri";

e) al punto ATM/ANS.AR.C.050 dell'allegato II, alla lettera e) (1), le parole "e l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "la Commissione";

f) al punto ATM/ANS.OR.D.005 dell'allegato III, alla lettera c), le parole "e dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo le parole "della Commissione";

g) al punto ATM/ANS.OR.D.025 dell'allegato III:

i) alla lettera c), le parole ", al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "alla Commissione";

ii) alla lettera e), le parole ", dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo le parole "della Commissione"».

2) Il punto 66wn [Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione] è così modificato:

a) è aggiunto il seguente trattino:

«- **32017 R 0373**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1)»;

b) la lettera j) è soppressa.

3) I testi dei punti 66wf [Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione], 66xb [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione] e 66xc [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione] sono soppressi.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 197/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/311]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2119 della Commissione, del 22 novembre 2017, che stabilisce l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4ao [Regolamento (UE) 2016/1872 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«4ap. **32017 R 2119**: Regolamento (UE) 2017/2119 della Commissione, del 22 novembre 2017, che stabilisce l'"elenco Prodcom" dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 325 dell'8.12.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/2119 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 325 dell'8.12.2017, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 198/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/312]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione per quanto riguarda l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali e la definizione dei dati ([1]).

(2) I regolamenti (CE) n. 2020/2001 ([2]), (CE) n. 1779/2002 ([3]), (CE) n. 2081/2003 ([4]) e (CE) n. 750/2005 ([5]) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE, sono diventati obsoleti e devono quindi essere abrogati ai sensi dell'accordo SEE.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato:

1. il punto 8 (Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
   a) è aggiunto il seguente trattino:
      «— **32016 R 2119**: Regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).»;
   b) il testo dell'adattamento b) è sostituito dal seguente:
      «Per gli Stati EFTA, tutti i riferimenti al sistema di sdoganamento centralizzato e le relative disposizioni sono non pertinenti.».
2. Il punto 8ab (Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione) è così modificato:
   a) è aggiunto il seguente testo:
      «, modificato da:
      — **32016 R 2119**: Regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).»;
   b) il testo dell'adattamento c) è sostituito dal seguente:
      «I riferimenti al sistema di registrazione e di identificazione degli operatori economici non si applicano agli Stati EFTA.».
3. I punti da 9 (Regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione) a 9c (Regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 2016/2119 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

([1]) GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66.
([2]) GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6.
([3]) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6.
([4]) GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11.
([5]) GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 199/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/313]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18ax (Regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18ay. **32017 R 2384**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 35).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 340 del 20.12.2017, pag. 35.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 200/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/314]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/174 della Commissione, del 2 febbraio 2018, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito per il 2019 ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18if (Regolamento (UE) 2016/114 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18ig. **32018 R 0174**: Regolamento (UE) 2018/174 della Commissione, del 2 febbraio 2018, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito per il 2019 (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 35).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/174 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 32 del 6.2.2018, pag. 35.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 201/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/315]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/310 della Commissione, del 22 febbraio 2017, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018 ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18ig [Regolamento (UE) 2018/174 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18ih. **32017 R 0310**: Regolamento (UE) 2017/310 della Commissione, del 22 febbraio 2017, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018 (GU L 45 del 23.2.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/310 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 45 del 23.2.2017, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 202/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/316]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18yc (Regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18yd. **32017 R 0543**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 203/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/317]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18yd [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18ye. **32017 R 0712**: Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 21.4.2017, pag. 1). »

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/712 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 105 del 21.4.2017, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 204/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/318]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/269 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 24d (Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32017 R 0269**: Regolamento (UE) 2017/269 della Commissione, del 16 febbraio 2017 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/269 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 40 del 17.2.2017, pag. 4.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 205/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2021/319]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/182 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 28 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/289 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni ([2])

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/400 della Commissione, del 14 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 40 ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/519 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione 22 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ([4]).

(5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo SEE sono aggiunti i trattini seguenti:

«— **32018 R 0182**: Regolamento (UE) 2018/182 della Commissione, del 7 febbraio 2018 (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 1),

— **32018 R 0289**: Regolamento (UE) 2018/289 della Commissione, del 26 febbraio 2018 (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 21),

— **32018 R 0400**: Regolamento (UE) 2018/400 della Commissione, del 14 marzo 2018 (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 13),

— **32018 R 0519**: Regolamento (UE) 2018/519 della Commissione, del 28 marzo 2018 (GU L 87 del 3.4.2018, pag. 3).»

([1]) GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 1.
([2]) GU L 55, del 27.2.2018, pag. 21.
([3]) GU L 72 del 15.3.2018, pag. 13.
([4]) GU L 87 del 3.4.2018, pag. 3.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2018/182, (UE) 2018/289, (UE) 2018/400 e (UE) 2018/519 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 206/2018

del 21 settembre 2018

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2021/320]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/498 della Commissione, del 22 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 ([1]).

(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0498**: Regolamento delegato (UE) 2018/498 della Commissione, del 22 marzo 2018 (GU L 82 del 26.3.2018, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/498 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 82 del 26.3.2018, pag. 3.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 207/2018

del 21 settembre 2018

è stata ritirata e viene pertanto lasciata in bianco.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT